

DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI E MATERIALI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.

Ordinanza n°185 del 28.10.20145

IL SINDACO

Considerata la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all'ambiente, attraverso una riduzione della quantità dei rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica mediante l'impiego di efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa vigente;

Constatato che ultimamente sul territorio di Galatone i rifiuti urbani e i rifiuti inerti vengono abbandonati in modo indecoroso sul suolo pubblico e nelle pertinenze stradali, rimanendovi fino alla raccolta da parte degli addetti, offrendo uno spettacolo dequalificante sotto l'aspetto del vivere civile comune, costituendo altresì rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

Atteso che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e pertanto è un dovere cui tutti i cittadini sono tenuti ad adempiere;

Ritenuto necessario ed inderogabile disporre con specifici divieti e relative sanzioni amministrative, il divieto di abbandono di rifiuti sul territorio;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. n.267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

Vista la Legge n.689 del 24/11/1981"Modifiche al sistema penale";

Considerata la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all'ambiente, attraverso una riduzione della qualità di rifiuti indifferenziati, destinati allo smaltimento in discarica mediante l'impiego di efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa sopra indicata;

Visto il regolamento di polizia urbana che disciplina le modalità di gestione dei rifiuti domestici;

Visto che è in corso l'implementazione di un sistema ambientale secondo il regolamento europeo 1221/2009, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema di eco-gestione e audit (EMAS);

Ritenuto pertanto indispensabile provvedere in merito;

ORDINA

- 1) è fatto divieto di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di scolo, e torrenti nel territorio comunale
 - a. sacchetti di immondizia e rifiuti in genere, con eccezione per quanto previsto nei vigente Regolamento per il servizio di l'accolta comunale e trasporto di rifiuti solidi e urbani ed assimilati;
 - b. potature e sfalci d'erba del territorio comunale;
 - c. rifiuti inerti;
 - d. rifiuti pericolosi;
 - e. rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata;
- 2) è fatto obbligo a tutti i proprietari frontisti di terreni laterali sulle strade comunali e vicinali di mantenere pulito il tratto di strada pubblica e vicinale confinante con il proprio terreno durante e in seguito alle operazioni di taglio della vegetazione o sfalcio d'erba;
- 3) è fatto divieto di gettare per terra mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette vuoti, chewin-gum e rifiuti in genere;
- 4) il divieto è esteso a tutte le imprese e attività che depositano, scaricano e abbandonano rifiuti

in siti non idonei;

- 5) è vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge;
- 6) è vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione;
- 7) fatta salva la applicazione della normativa statale o regionale in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 8 - 9 - 10, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00;

AVVERTE

- 1) che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni, per le violazioni della presente ordinanza, ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti non pericolosi o non ingombranti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;
- 2) per le violazioni di cui ai commi 8 - 9 - e 10 si applica la sanzione a secondo della gravità del fatto da € 50,00 ad € 300,00;
- 3) che, a chiunque sporchi o deturpi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di € 500,00, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della Legge 15 luglio 2009 n.94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
- 4) al personale della Polizia Locale e delle Forze di Polizia che ne abbiano titolo è demandato di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e all'eventuale accertamento delle violazioni;

INVITA

la cittadinanza a segnalare alla Polizia Locale e all'ufficio Ambiente del Comune eventuali depositi, scarichi e abbandono di rifiuti in siti non idonei sul territorio comunale;

DISPONE

- o che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretori o Comunale e che alla stessa venga data massima pubblicità;
- o che copia della presente provvedimento sia reso noto:
 - a) alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e affisso all'Albo Pretorio del Comune per anni uno;
 - b) sia pubblicata sul sito internet del Comune www.comune.galatone.le.it permanentemente e sia inviata:
 - alla Polizia Municipale per la verifica di quanto ordinato;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Galatone;
 - al Comando della Polizia Provinciale di Lecce;
 - al Comando Corpo Forestale dello Stato di Lecce;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 28.10.2014

IL SINDACO

Livio NISI